



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/11/2010

=====

ADDI' 11/11/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

|                |                      |                    |              |           |           |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| POLVERINI      | Renata               | Presidente         | FORTE        | Aldo      | Assessore |
| CIOCCHETTI     | Luciano              | Vice<br>Presidente | LOLLOBRIGIDA | Francesco | "         |
| ARMENI         | Fabio                | Assessore          | MALCOTTI     | Luca      | "         |
| BIRINDELLI     | Angela               | "                  | MATTEI       | Marco     | "         |
| BUONTEMPO      | Teodoro              | "                  | SANTINI      | Fabiana   | "         |
| CANGEMI        | Giuseppe<br>Emanuele | "                  | SENTINELLI   | Gabriella | "         |
| CETICA         | Stefano              | "                  | ZAPPALA'     | Stefano   | "         |
| DI PAOLANTONIO | Pietro               | "                  | ZEZZA        | Marla     | "         |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - BUONTEMPO - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 505

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente: "Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche".



505 11 NOV. 2010 *Pr*

Oggetto: **Proposta di Legge Regionale concernente: "Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche".**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche Agricole e valorizzazione dei prodotti locali;

**VISTA** la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1;

**VISTO** il Regolamento del Consiglio Regionale;

**VISTO** l'articolo 11 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale);

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 510/2006, del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 509/2006, del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

**VISTI** gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ;

**VISTA** la Direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;



505 11 NOV. 2010 62

**VISTO** il testo della proposta di legge regionale formulata dalla Direzione regionale "Attività della Presidenza – Area attività normativa" in collaborazione con la Direzione Regionale Agricoltura;

**VISTA** la relazione dell'Assessore alle Politiche Agricole e valorizzazione dei prodotti locali che sintetizza le motivazioni per le quali si rendono opportuni e necessari gli interventi normativi proposti;

**CONSIDERATO** che, al fine di assicurare al consumatore la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli ed agroalimentari, è opportuno promuovere l'adozione di sistemi di tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari regionali, che garantiscono le informazioni sull'origine delle materie prime, sull'identità degli operatori coinvolti e sulle metodologie applicate nelle varie fasi del processo produttivo;

**CONSIDERATO** che, al fine di garantire l'origine, la natura e la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali, nonché la valorizzazione degli stessi, è necessario adottare un marchio di qualità collettivo, registrato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale);

all'unanimità

#### DELIBERA

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'unità proposta di legge regionale concernente: **"Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modifiche"** che consta di n. 13 articoli e di una relazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. ....

DEL 11 NOV. 2010

505 be

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

“DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEI SISTEMI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1995, N. 2 (ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO – ARSIAL) E SUCCESSIVE MODIFICHE”



A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

## Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, al fine di assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, sostiene lo sviluppo di sistemi di qualità e di tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari e incentiva la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica tipica regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:

- a) il marchio regionale collettivo di qualità;
- b) i controlli sull'uso del marchio regionale collettivo di qualità e sul rispetto dei relativi disciplinari di produzione di prodotti di qualità;
- c) la programmazione e la concessione di contributi per:
  - 1) la costituzione e l'avviamento dei comitati promotori e delle associazioni di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) del 20 marzo 2006, n. 510 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari, ivi compresi i consorzi di tutela, responsabili della registrazione e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o del marchio di qualità;
  - 2) lo sviluppo di prodotti agricoli di qualità attraverso il miglioramento dei processi di produzione, anche mediante l'applicazione dei sistemi di autocontrollo e di gestione aziendale nonché l'introduzione di sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera;
- d) il controllo sui contributi di cui alla lettera c);
- e) la realizzazione di interventi di educazione alimentare e di attività di promozione.



**Art. 2**  
*(Marchio regionale)*

1. La Regione adotta un marchio regionale collettivo di qualità per garantire l'origine, la natura e la qualità nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di seguito denominato marchio regionale, che viene registrato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i prodotti agricoli e agroalimentari da ammettere all'uso del marchio regionale e adotta i relativi disciplinari di produzione.

3. L'etichetta apposta sui prodotti concessionari del marchio regionale reca l'indicazione relativa all'origine del prodotto, se commercializzato allo stato fresco, ovvero delle materie prime di origine agricola ed il luogo di trasformazione sostanziale del prodotto, se trattasi di prodotto trasformato.



### Art. 3

#### (Regolamento)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, con proprio regolamento di attuazione ed integrazione della presente legge, individua:

- a) la denominazione del marchio regionale e le sue caratteristiche ideografiche;
- b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio regionale, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;
- c) le modalità d'uso del marchio regionale;
- d) le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'articolo 9;
- e) procedure semplificate per l'ammissione all'uso del marchio regionale delle produzioni agroalimentari di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria;
- f) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, assegnando priorità ai progetti finalizzati ad attestare l'assenza di organismi geneticamente modificati nei processi di produzione, ai sensi della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati);
- g) gli obblighi dei beneficiari dei contributi e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'articolo 10.




#### Art. 4

##### *(Disciplinari di produzione)*

1. I disciplinari di produzione di cui all'articolo 2, comma 2, sono conformi alla normativa comunitaria in materia di sistemi di qualità alimentare e, in particolare, prevedono:


- a) l'indicazione delle caratteristiche intrinseche dei prodotti, nonché dei requisiti qualitativi obiettivi, misurabili e verificabili;
- b) l'utilizzo di requisiti di qualità superiori a quelli previsti dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria;
- c) l'impiego di norme e criteri per la tutela della salute pubblica, del benessere degli animali e la tutela dell'ambiente;
- d) la garanzia dell'identificazione e della tracciabilità di tutto il processo produttivo, dalla materia prima fino al prodotto finito;
- e) l'accesso a tutti i produttori.



**Art. 5**

*(Ripartizione delle risorse)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, con propria deliberazione, definisce la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi ambiti d'intervento previsti dalla presente legge nonché le relative priorità.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. G. P. B.". The signature is written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'B'.

**Art. 6**

*(Contributi per la costituzione e l'avviamento dei comitati  
promotori e delle associazioni)*

1. La Regione concede contributi ai comitati promotori e alle associazioni, operanti nel territorio regionale e responsabili per la registrazione, la supervisione e l'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o del marchio di qualità, purché conformi alla legislazione comunitaria, finalizzati alla relativa costituzione ed avviamento, nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento di cui all'articolo 3.



A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature in the bottom right area of the page.

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner, including the word "Ban".


## Art. 7

*(Contributi per lo sviluppo dei prodotti agricoli di qualità)*

1. La Regione concede contributi finalizzati allo sviluppo dei prodotti agricoli di qualità per le attività seguenti:

- a) ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusa la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine previste dalla normativa comunitaria;
- b) introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000 e di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);
- c) introduzione di sistemi di tracciabilità aziendali e di filiera, di garanzia del rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
- d) certificazione iniziale del sistema di qualità adottato e di sistemi analoghi svolta da organismi di certificazione riconosciuti a tal fine;
- e) effettuazione delle misure obbligatorie di controllo adottate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, ad eccezione dell'ipotesi in cui la normativa comunitaria stabilisca che i costi di tali misure devono gravare sulle imprese;
- f) attuazione di campagne pubblicitarie e promozionali per la commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità di cui alla presente legge.

2. Possono accedere ai contributi, nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, le piccole e medie imprese agricole ed agroalimentari, singole od associate, che operano nel territorio regionale.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Art. 8**

*(Interventi di educazione alimentare e attività di promozione)*

1. Per i prodotti di cui all'articolo 2, la Regione realizza periodicamente interventi di educazione alimentare, in particolare presso le scuole e svolge attività di promozione, anche al di fuori del proprio territorio, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. S. Ben".

A small, stylized handwritten signature in black ink.

**Art. 9**

*(Controlli sull'uso del marchio regionale e vigilanza sui  
soggetti abilitati all'attività di controllo)*

1. L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) esercita le attività di controllo sull'uso del marchio di qualità e sul rispetto dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità.

2. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede alla vigilanza sull'attività di controllo di cui al comma 1 svolta da ARSIAL.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. G. P. Ban".

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B'.

## Art. 10

*(Controlli, revoca dei contributi e del marchio regionale)*

1. La Regione effettua controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della Regione stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

2. La Regione procede alla revoca della concessione dei contributi nei seguenti casi:

- a) qualora venga realizzato un intervento difforme da quello ammesso a contributo o in caso di mancata realizzazione dell'intervento stesso entro i termini previsti;
- b) qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, vengano accertate violazioni nell'adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari dei contributi o la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai beneficiari.

3. La revoca della concessione del contributo comporta il recupero di quanto già erogato con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Qualora a seguito dei controlli svolti da ARSIAL, si riscontri una violazione di quanto previsto dal regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), ovvero nei disciplinari di cui all'articolo 4, la Regione provvede alla revoca della concessione del marchio, salve le ulteriori ed eventuali azioni a tutela del marchio regionale previste dall'ordinamento vigente.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A'.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'B'.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. G. de Berra".



## Art. 12

### *(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato - Clausola di sospensione)*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n.994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.



**Art. 13**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione:

- a) nell'ambito dell'UPB B15, di un apposito capitolo denominato "Interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari-parte corrente", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2010, pari a euro 50 mila, alla cui copertura si provvede mediante la disponibilità del capitolo B15526;
- b) nell'ambito dell'UPB B16, di un apposito capitolo denominato "Interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari-parte capitale", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2010, pari a euro 50 mila, alla cui copertura si provvede mediante la disponibilità del capitolo B12530.



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



REGIONE  
LAZIO

ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE  
E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI

L'ASSESSORE

ALLEG. alla DELIB. N. 505 <sup>02</sup>  
DEL 11 NOV 2010

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

**“DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEI SISTEMI DI QUALITA’ E TRACCIABILITÀ DEI  
PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI.  
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1995, N. 2 (ISTITUZIONE  
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE  
DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO – ARSIAL) E SUCCESSIVE MODIFICHE”**

**RELAZIONE**

La proposta di legge nasce dall'esigenza di assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari sostenere ed incentivare lo sviluppo di sistemi di qualità e di tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari e di filiera.

Gli obiettivi della proposta di legge sono :

- Istituire il marchio regionale collettivo di qualità;
- lo sviluppo di prodotti agricoli di qualità attraverso, in particolare, l'applicazione dei sistemi di autocontrollo e di gestione aziendale nonché l'introduzione di sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera;
- la costituzione e l'avviamento di comitati promotori e d associazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità;
- la realizzazione di interventi di educazione alimentare e di attività di promozione;
- l'autorizzazione e il finanziamento di corsi per assaggiatori;

I destinatari degli interventi saranno, prioritariamente, gli operatori del settore agricolo senza dimenticare i consumatori e tutti i soggetti, pubblici e privati, che interagiscono nell'ambito delle filiere agroalimentari.

L'articolazione della proposta è altresì fondata sulla creazione di un sistema integrato di garanzia dei produttori e dei consumatori della qualità del “Prodotto Lazio”.

Successivamente un regolamento di attuazione definirà nel dettaglio la pratica applicazione del dispositivo delle presente proposta di legge.

L'ASSESSORE  
Angela Birindelli

